

NEL TESTO IL RISCHIO DI INTERPRETAZIONI DIFFORMI, FUORVIANI E ADDIRITTURA LIBERTICIDE

Tra i punti critici l'identità di genere e la libertà di opinione

MARCELLO PALMIERI

Il ddl Zan, nella sua attuale formulazione, contiene affermazioni tutt'altro che pacifiche. Se approvato così com'è, dunque, potrebbe aprire la strada a interpretazioni difformi, fuorvianti, e in certi casi addirittura liberticide.

Tra i punti più problematici vi è il comma d) dell'articolo 1, secondo cui "per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione". Questa norma cancellerebbe dunque il dualismo uomo-donna a vantaggio di un'autopercezione individuale per la quale non verrebbe neppure richiesta una forma di stabilità.

C'è poi il problema della sovrapposizione terminologica tra sesso e genere: è il primo, secondo la nostra

Costituzione, a essere parametro per l'assegnazione dei diritti, non il secondo. Senza contare che, allo stato, la definizione di "genere" è tutt'altro che condivisa.

Altro nodo da sciogliere, quello dell'articolo 1, comma a). Il disegno di legge, sul punto, vorrebbe punire con reclusione (fino a un anno e sei mesi) e multa (fino a 6mila euro) chi "istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi [...] fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità", senza però chiarire in che cosa debbano consistere (o non consistere) queste condotte antiggiuridiche. Un esempio: gran parte del mondo Lgbt si batte per il matrimonio omosessuale, ritenendo discriminatori gli ordinamenti giuridici - come il nostro - che non lo prevedono. Da qui, u-

no dei tanti interrogativi: una volta divenuto legge, in nome del ddl Zan si potrebbe perseguire penalmente chi affermasse che presupposto delle nozze è la diversità di sesso tra coloro che vi convolano, battendosi perché ciò continui a essere? D'altronde, la bozza normativa sembrerebbe andare in questa direzione già

Il dualismo uomo-donna sarebbe superato a favore della percezione di sé

nel titolo che descriverebbe il reato: "Propaganda di idee [...] e atti discriminatori [...] fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere [...]".

Sembrerebbe voler modificare questi scenari l'articolo 4 della norma ("Pluralismo delle idee e libertà delle scelte"), ma "la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte", così si legge, "sono fatte salve [...] purché non ido-

nee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori". E qui ritorna il problema interpretativo che la norma pareva voler allontanare.

Perplessità desta anche l'articolo 7 della bozza, che istituisce la Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, il 17 maggio. Qui il campo si allarga ulteriormente, obbligando il lettore-interpretatore della norma ad alzare lo sguardo dalle singole disposizioni specifiche allo scenario complessivo disegnato dal ddl. Che appare non solo e non tanto concretizzare una (più che legittima) volontà di combattere ogni forma di violenza e discriminazione, ma anche e soprattutto un tentativo di equiparare con un colpo di mano (anzi, di legge) ciò che si fonda sulla complementarità tra maschio e femmina con altre esperienze affettive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

